

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5427

---

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 17 novembre 2004 (v. stampato Senato n. 3182)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(BERLUSCONI)**

E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

**(LA LOGGIA)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

**(ALEMANNO)**

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(SINISCALCO)**

Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2004

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 18 novembre 2004*

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

ART. 1.

1. Il Fondo nazionale per la montagna,  
di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio

1994, n. 97, è incrementato per l'anno 2004 della somma di euro 6.750.000.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 6.750.000, per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 2.

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

« 5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali ».

#### ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

